

**CONSORZIO PROVINCIALE DI DIFESA DELLE  
COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE  
ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI**

art. 1

Il Presidente del Consorzio, di propria iniziativa o a richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno il 5% degli iscritti al Consorzio, indice le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione. L'iniziativa delle elezioni ha luogo mediante un annuncio affisso per almeno 10 giorni nell'Albo istituito presso le sedi del Consorzio e presso le sedi delle eventuali zone istituende, con l'invito ai Soci a presentare, depositandole presso la Segreteria del Consorzio, liste di propri candidati, che siano iscritti al Consorzio, sottoscritte da almeno il 3% dei Soci, nonché, il termine per la presentazione. L'annuncio deve essere contemporaneamente comunicato ai Soci nel modo previsto per la convocazione dell'Assemblea all'art. 7 dello Statuto.

Il termine per la presentazione e il deposito delle liste dei candidati è di 20 giorni a decorrere dalla data del primo giorno di pubblicazione dell'annuncio predetto. L'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del 20° giorno.

art. 2

I sottoscrittori delle liste non possono essere candidati né firmatari di più liste. Ogni candidato non può essere in più di una lista. Le liste devono indicare nome, cognome, domicilio e categoria agricola di appartenenza del candidato tra quelle di cui all'art. 3 1° comma dello Statuto. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare quello dei seggi in palio. Le liste che rispondono ai requisiti di cui sopra devono essere affisse all'Albo delle sedi del Consorzio. Sono eleggibili i Soci di età superiore ai 18 anni.

art. 3

E' istituito un Comitato elettorale composto da due rappresentanti per ognuna delle liste presentate che non siano candidati. Di intesa con il Presidente il Comitato fisserà ogni modalità necessaria per lo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle relative operazioni. Il Comitato inizia l'esercizio delle proprie funzioni non appena decorso il termine utile per la presentazione delle liste.

art. 4

I reclami contro le liste devono essere presentati per iscritto al Comitato elettorale entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 1. Il Comitato elettorale, in base ai reclami, apporta le necessarie variazioni alle liste. Le decisioni motivate del Comitato elettorale vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

art. 5

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio previa delibera del Comitato elettorale, da effettuarsi entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, mediante manifesti da affiggersi agli albi del Consorzio almeno 10 giorni prima di quello fissato per la votazione, con l'indicazione del luogo dove si effettuerà la votazione, del giorno e dell'ora di convocazione, nonché, dell'ora in cui la votazione avrà termine.

Contemporanea comunicazione deve essere fatta ai Soci nel modo previsto per la convocazione dell'Assemblea all'art. 7 dello Statuto.

art. 6

Il Seggio elettorale è presieduto da un delegato del Presidente del Consorzio. Esercitano le funzioni di scrutatori il più anziano ed il più giovane dei presenti al momento dell'apertura dell'Assemblea; quella di Segretario, il Segretario comunale o un Notaio o il Cancelliere della Pretura o persona idonea nominata dal Presidente del Seggio.

Il Presidente del Seggio deve avere l'elenco completo dei Soci o dei delegati aventi diritto di voto. Dalle operazioni, redatto processo verbale a firma di tutti i componenti del Seggio. La delega per la votazione deve risultare da atto autenticato del Segretario Comunale o Notaio.

art. 7

Non può votare né entrare nella sala delle votazioni chi non **sia** iscritto nell'elenco di cui al 2° comma del precedente art. 6 per conto proprio o non sia stato delegato ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Le schede vengono distribuite nella sala delle votazioni. Le schede vengono depositate dal Presidente del Seggio nell'apposita urna, ed uno degli scrutatori ne fa annotazione sull'elenco dei Soci o dei delegati, apponendo la propria firma accanto ai nomi dei votanti.

Chi si presenta a votare per delega, deve consegnare al Presidente del Seggio l'atto di delega, di cui viene fatto cenno dallo scrutatore sull'elenco dei Soci a fianco del nome del rappresentato.

art. 8

La votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto di convocazione di cui al precedente art. 5. Possono **però** votare gli elettori che a quell'ora si trovano nella sala e che ancora non abbiano partecipato alla votazione. I risultati della votazione sono validi qualunque sia il numero dei votanti.

art. 9

Chiusa la votazione, il Presidente del Seggio apre l'urna e riscontra che il numero delle schede distribuite corrispondono al numero dei voti spettanti complessivamente ai votanti. Dal risultato di tale riscontro viene fatto cenno nel verbale del Seggio. Riposte quindi le schede nell'urna, il Presidente le estrae, le apre e ne dà lettura, mentre gli scrutatori registrano in apposite liste il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.

art. 10

Il Seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle operazioni. Il Segretario ha voto consultivo. Le schede contestate vengono riposte, dopo lo scrutinio, insieme con gli atti in una busta che, sigillata e firmata da tutti i componenti del Seggio, viene rimessa al Comitato elettorale. Contro le decisioni del Seggio, ammesso reclamo entro 5 giorni dalla votazione al Comitato Elettorale.

art. 11

Il Comitato elettorale in apposita seduta indetta entro 15 giorni dalle elezioni, decide sui reclami di cui all'ultimo comma del precedente art. 10 e proclama quindi il risultato delle votazioni. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche Consigliere oppure se qualche Consigliere validamente eletto comunica, entro 10 giorni dalla nomina, di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero dei voti riportati. Fra due o più persone che, nella stessa lista, abbiano riportato un ugual numero di voti, viene eletto il più anziano di età. L'esito delle votazioni, pubblicato nell'Albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.